



***Fossati Massimiliano***

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a  
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999  
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574  
Mediatore Professionista

**11/06/2025**

**Ai gentili clienti e Loro sedi**

**La nuova responsabilità  
civile dei sindaci di società  
- Novità della L. 14.3.2025  
n. 35**

---

Via Tevere, 15 – 50053 EMPOLI (FI) – Tel. 0571590157  
CF: FSSMSM70M21D403F P.IVA : 06604830486  
*pec: [massimiliano.fossati@odcecfirenze.it](mailto:massimiliano.fossati@odcecfirenze.it)*

## 1 PREMESSA

Il previgente art. 2407 c.c. così stabiliva: *“i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.*

*Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.*

*All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395”.*

La L. 14.3.2025 n. 35, pubblicata sulla G.U. 28.3.2025 n. 73 e in vigore dal 12.4.2025, nel sostituire integralmente tale articolo, ha:

- lasciato invariati i co. 1 e 3;
- modificato il co. 2;
- aggiunto un nuovo co. 4.

Ai sensi del nuovo art. 2407 c.c., quindi, *“i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.*

*Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.*

*All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.*

*L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno”.*

## 2 NOVITÀ APPORTATE DALLA L. 14.3.2025 N. 35

Come già evidenziato in premessa, la novella legislativa ha lasciato invariati i co. 1 e 3 dell’art. 2407 c.c., mentre ha modificato il co. 2 e ha aggiunto un nuovo co. 4.

Le novità, in particolare, attengono alla:

- limitazione dell’obbligo risarcitorio correlato ad eventuali responsabilità dei sindaci;
- decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità.

## 2.1 LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

Quanto al co. 2, la precedente versione così disponeva: *“Essi [i sindaci] sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”*.

Il nuovo testo, invece, stabilisce che, al di fuori delle ipotesi in cui abbiano agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal Collegio sindacale a norma dell'art. 2409-*bis* co. 2 c.c., i sindaci che violino i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un “multiplo” del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni:

- per i compensi fino a 10.000,00 euro, quindici volte il compenso;
- per i compensi da 10.000,00 a 50.000,00 euro, dodici volte il compenso;
- per i compensi maggiori di 50.000,00 euro, dieci volte il compenso.

### ***Imprecisione relativa ai compensi “fino a” e “da” 10.000,00 euro***

Il legislatore ha preso in considerazione i compensi pari a 10.000,00 euro sia come massimo del primo scaglione che come inizio del secondo. Ciò diversamente dai compensi pari a 50.000,00 euro, che sono il limite massimo del secondo scaglione (“da 10.000,00 a 50.000,00 euro”), mentre il terzo scaglione considera i compensi “maggiori” di 50.000,00 euro.

Di conseguenza sussiste il dubbio, in caso di compensi di 10.000,00 euro annui, su quale dei due moltiplicatori debba applicarsi (quindici o dodici).

### 2.1.1 Calcolo dei limiti al risarcimento da responsabilità solidale

Il nuovo secondo comma persegue il fine di introdurre una limitazione alla responsabilità (o meglio, al debito risarcitorio) dei sindaci superando gli eccessi del previgente sistema.

Rispetto a tale disciplina si potrebbe ipotizzare il seguente esempio relativo al caso in cui si verifichi un danno di 2 milioni di euro in una società in cui il presidente del Collegio sindacale percepisce 15.000,00 euro annui, mentre gli altri due sindaci effettivi percepiscono 10.000,00 euro annui. In questo caso, i due sindaci effettivi pagherebbero fino a 150.000,00 euro, mentre il presidente fino a 180.000,00 euro.

#### *Possibili incoerenze e interpretazione sistematica correttiva*

La norma, tuttavia, presenta effetti poco coerenti nel caso di importi poco distanti tra loro ma collocabili in soglie differenti. Si pensi all'ipotesi in cui il presidente del Collegio percepisca 11.000,00 euro, rispondendo fino al massimo di 132.000,00 euro, mentre gli altri due sindaci effettivi percepiscano un compenso di 10.000,00 euro ciascuno, rispondendo fino a 150.000,00 euro.

In ragione di ciò è stata proposta una interpretazione sistematica della nuova disciplina.

In particolare, si reputa maggiormente conforme allo spirito della norma e ai criteri di equità una soluzione per "scaglioni progressivi", simile a quella utilizzata per il calcolo dell'IRPEF (anche se in questo caso, a differenza di quanto avviene per il calcolo dell'imposta, gli scaglioni sarebbero regressivi). In tal modo, ciascuna fascia di compenso verrebbe moltiplicata per il relativo coefficiente. Ipotizzando un compenso di 40.000,00 euro, secondo la lettura tradizionale, la responsabilità massima sarebbe pari a  $40.000,00 \text{ euro} \times 12 = 480.000,00 \text{ euro}$ .

Con l'interpretazione progressiva, invece, la responsabilità sarebbe calcolata come segue:

- per i primi 10.000,00 euro:  $10.000,00 \text{ euro} \times 15 = 150.000,00 \text{ euro}$ ;
- per i successivi 30.000,00 euro (da 10.001 a 40.000):  $30.000,00 \text{ euro} \times 12 = 360.000,00 \text{ euro}$ .

Con un massimale totale pari a 510.000,00 euro.

#### *Permanenza della responsabilità solidale*

Il nuovo co. 2 dell'art. 2407 c.c. non riproduce il testo da cui emergeva chiaramente la natura solidale della responsabilità dei sindaci per i fatti e le omissioni degli amministratori (quando il danno non si sarebbe verificato se essi avessero diligentemente vigilato). Ciononostante, secondo la ricostruzione prevalente, avallata dal primo intervento giurisprudenziale sulla nuova disciplina<sup>1</sup>, alla luce dei principi generali in tema di responsabilità, sarebbe da ravvisare la perdurante natura solidale della responsabilità "concorrente" dei sindaci, trovando applicazione le indicazioni degli artt. 1294, 2043 e 2055 c.c.; norma, quest'ultima, pacificamente applicabile anche alla responsabilità contrattuale, e dunque a quella derivante in capo ai sindaci dall'inadempimento degli obblighi di vigilanza che sugli stessi incombono.

### **Responsabilità solidale dei controllori nei sistemi alternativi di governance**

A supporto della permanenza della responsabilità solidale dei sindaci sembra deporre anche il fatto che modifiche analoghe a quelle esaminate non siano state apportate nel contesto dei modelli alternativi di *governance* di spa.

Quanto al sistema dualistico, l'art. 2409-terdecies co. 3 c.c. sancisce che i componenti del Consiglio di sorveglianza sono responsabili "solidalmente" per i danni derivanti da fatti o omissioni dei componenti del Consiglio di gestione, se tali danni non si sarebbero prodotti ove i primi avessero vigilato in conformità ai doveri propri della carica.

La medesima regola opera anche in caso di adozione del sistema monistico per i componenti del Comitato per il controllo sulla gestione; questi, infatti, in quanto membri del Consiglio di amministrazione, rispondono in solido con quelli tra gli altri amministratori che rivestono i ruoli c.d. "esecutivi", secondo la regola generale dettata dall'art. 2392 co. 2 c.c.

La nuova disciplina, quindi, se letta nel senso del venire meno della responsabilità solidale dei sindaci, introdurrebbe una frattura sistematica difficilmente spiegabile, riconoscendo un regime di responsabilità agevolato e di maggior favore per i sindaci rispetto a quello applicabile ai componenti del Comitato di sorveglianza nel sistema dualistico e ai componenti del Comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico.

#### **2.1.2 Sindaci senza e con revisione legale**

La limitazione quantitativa della risarcibilità riguarda sia i sindaci chiamati unicamente al controllo di legalità che quelli cui siano affidate anche le funzioni di revisione. Restano, invece, destinatari della disciplina dettata dall'art. 15 del DLgs. 39/2010 i soggetti che svolgano esclusivamente quest'ultima attività<sup>2</sup>.

#### **2.1.3 Compenso "percepito"**

Il risarcimento è limitato ad un multiplo del compenso annuo "percepito". La norma, quindi, sembra configurare la necessità di un effettivo incasso da parte dei sindaci al fine di applicare lo scaglione di quantificazione del danno.

Tale previsione, se intesa letteralmente, finirebbe per condurre ad un paradosso: se i sindaci non dovessero percepire alcun compenso (perché, ad esempio, la società, in quanto già prossima all'insolvenza, non ha corrisposto i compensi pure astrattamente deliberati) andrebbero esenti da ogni responsabilità.

A fronte di tali rilievi, peraltro, è stato sottolineato come l'espressione "compenso annuo percepito" debba essere intesa non come compenso effettivamente riscosso dal sindaco, ma come compenso annuo pattuito. Ad essere moltiplicato nella misura indicata dalla norma non potrebbe che essere il compenso che il sindaco ha diritto di percepire, cioè l'importo deliberato dall'assemblea in sede di nomina (o, più raramente, previsto nello statuto) per ogni esercizio e che rimane inalterato per tutta la durata dell'incarico.

Anche il primo intervento giurisprudenziale che si registra in materia (quello dell'ordinanza 4.4.2025 del Tribunale di Bari) conferma tale ricostruzione.

### **Gettoni di partecipazione e rimborsi spese**

Il compenso sulla base del quale calcolare il limite sembra comprendere non solo quello deliberato in maniera fissa dall'assemblea, ma anche quello, in alcuni casi, spettante ai sindaci a titolo di gettone di partecipazione a consigli di amministrazione o comitati esecutivi. Appaiono, invece, da escludere dal compenso oggetto di moltiplicazione gli eventuali rimborsi spese.

#### **2.1.4 Assenza di determinazione dei compensi**

Ove il compenso dei sindaci non sia determinato né dallo statuto né dall'assemblea all'atto della nomina, occorre una sua determinazione (esclusivamente) da parte del giudice, non potendosi attribuire rilevanza neppure ad eventuali accordi intercorsi con gli amministratori sul criterio di calcolo della remunerazione<sup>3</sup>.

Di conseguenza, in mancanza di una determinazione "sociale" del compenso, i sindaci non sembrano ammessi alla limitazione dell'obbligazione risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 2407 c.c. Infatti, proprio in ragione della circostanza che la mancata pattuizione del compenso non può essere "superata" da successivi accordi intercorsi con gli amministratori, non potrebbe darsi rilevanza ad una, eventuale, concreta percezione di un compenso<sup>4</sup>, con la conseguenza che non resterebbe che escludere l'applicabilità della norma e, precisamente, della limitazione di responsabilità.

Potrebbe, tuttavia, ipotizzarsi una richiesta al giudice, da parte del sindaco convenuto in responsabilità, di determinazione del compenso "equo" tesa proprio a stabilire la misura entro la quale egli è tenuto a rispondere nei confronti dell'attore.

#### **2.1.5 Portata del limite**

È incerta la reale portata del limite del multiplo del compenso annuo percepito.

Una ragionevole correlazione con il riferimento al compenso annuo dovrebbe indurre a prendere in considerazione, rispetto ad esso, gli inadempimenti causativi di danni posti in essere nel corso della medesima annualità.

Il limite, poi, potrebbe operare con riguardo:

- al complesso degli inadempimenti relativi a ciascuna ipotesi di responsabilità (con conseguente, potenziale, triplicazione del limite in presenza di condotte ingeneranti responsabilità nei confronti della società, dei creditori sociali e dei terzi);
- a tutti gli inadempimenti dannosi relativi a quella determinata annualità a prescindere dalla natura della responsabilità;
- a ciascun (singolo) inadempimento a prescindere dall'azione di responsabilità che dovesse conseguirne.

Tra queste varie soluzioni l'ordinanza 4.4.2025 del Tribunale di Bari ha optato per quella di maggior rigore. Si è stabilito, infatti, che i nuovi limiti vanno riferiti a ogni singolo evento dannoso causato dal sindaco; nel senso che l'indicazione del tetto massimo non riguarda cumulativamente tutte le condotte dannose, bensì, a prescindere dalle singole annualità, ciascuna delle condotte dalle quali derivi un danno.

## 2.2 TERMINI DI PRESCRIZIONE

L'altra importante novità dettata dalla L. 14.3.2025 n. 35, attraverso l'introduzione del nuovo co. 4 dell'art. 2407 c.c., attiene alla decorrenza (c.d. "*dies a quo*") dei termini di prescrizione quinquennali.

Il nuovo ultimo comma dell'art. 2407 c.c. fissa un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci decorrente dal momento del deposito della relazione allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno.

La norma non distingue fra condotte colpose o dolose. Sembra, quindi, collocare anche queste ultime nel suo perimetro di applicazione.

### 2.2.1 Effettiva portata della nuova disciplina

L'intento legislativo è stato quello di optare – così spiega la Scheda di lettura dell'allora proposta di legge – per un unico "*dies a quo*" per l'esercizio dell'azione di responsabilità dei sindaci, a fronte dei diversi termini stabiliti dal codice civile a seconda del tipo di azione esercitata (in virtù del ricordato rinvio alla disciplina delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori). Ciò in ragione della necessità di uniformare la disciplina dedicata ai sindaci a quella prevista per i revisori legali, anche considerando che, frequentemente, ai primi è altresì affidata la funzione di revisione legale. Infatti, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del DLgs. 39/2010, l'azione di responsabilità nei confronti dei revisori legali si prescrive nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

A ben vedere, tuttavia, non si realizza una piena coincidenza. L'art. 15 co. 3 del DLgs. 39/2010, infatti, fa decorrere il termine di prescrizione dalla "data della relazione" di revisione sul bilancio emessa al termine dell'attività di revisione "*cui si riferisce l'azione di risarcimento*" e non "dalla data del deposito" della relazione allegata al bilancio relativo all'esercizio "*in cui si è verificato il danno*".

### 2.2.2 “Deposito” della relazione

Il nuovo co. 4 dell'art. 2407 c.c. stabilisce che *“l'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno”*.

In base all'art. 2429 co. 3 c.c., *“il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare «depositato» in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione”*.

Ai sensi dell'art. 2435 co. 1 c.c., inoltre, *“entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, «depositata» presso l'ufficio del registro delle imprese”*.

Non è chiaro se il nuovo art. 2407 co. 4 c.c., con il riferimento al momento del “deposito” della relazione di cui all'art. 2429 c.c. concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno, intenda il primo adempimento, ossia quello presso la sede della società, o il secondo, ossia quello, successivo, presso il Registro delle imprese.

#### ***Deposito presso il Registro delle imprese***

La ricostruzione al momento prevalente appare orientata in quest'ultima direzione (deposito presso il Registro delle imprese). Ciò in ragione della maggiore certezza nella tempistica e perché il deposito presso la sede della società rischierebbe di presentarsi inutile, ai fini dell'azione, sia per i creditori sociali che per i terzi, impossibilitati ad accedere alla documentazione depositata presso la sede sociale.

### **Deposito presso la sede sociale**

Peraltro, se è vero che la maggior “certezza” (in relazione alla pubblicità nel Registro delle imprese) potrebbe far ritenere preferibile questa soluzione, appare altrettanto vero che tale interpretazione andrebbe a determinare problemi di non poco conto; poiché si andrebbe a diversificare la decorrenza dell’azione tra sindaci-revisori e revisori rispetto alle medesime questioni.

Infatti, se fra la data del giudizio del revisore (rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 15 co. 3 del DLgs. 39/2010) e quella del deposito presso la sede della società vi è, di norma, una sostanziale coincidenza, una netta differenziazione andrebbe a determinarsi fra la data della relazione dei revisori e quella di deposito della relazione dei sindaci (o eventualmente di quella unificata dei sindaci-revisori) presso il Registro delle imprese, dando luogo ad una divergenza difficilmente giustificabile<sup>5</sup>.

La decorrenza della prescrizione dalla data di deposito della relazione presso il Registro delle imprese, inoltre, rischierebbe di non essere mai “attivata” in caso di mancata approvazione del bilancio. Peraltro, a favore della soluzione interpretativa che considera come deposito rilevante della relazione quello presso la sede sociale depone anche il fatto che, alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza 1.7.2024 n. 115 della Corte Costituzionale in merito all’art. 15 del DLgs. 39/2010, anche la nuova disciplina dettata per i sindaci appare da riferire unicamente all’azione sociale di responsabilità, lasciando alle regole generali le decorrenze dei termini di prescrizione delle azioni dei creditori sociali e dei terzi; neutralizzando, per tal via, uno degli argomenti (l’impossibilità di accedere ai documenti depositati presso la società) adottati a sostegno della ricostruzione che identifica il deposito rilevante della relazione dei sindaci in quello presso il Registro delle imprese.

### **3 DISCIPLINA TRANSITORIA**

In assenza di differenti indicazioni espresse, per la nuova disciplina della responsabilità dei sindaci dovrebbe valere il principio generale secondo il quale “*la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo*” (art. 11 delle “Disposizioni sulla legge in generale”).

Nel caso specifico, infatti, si contrappongono due interessi:

- da un lato, quello dei sindaci a vedere limitata la propria responsabilità ai sensi della nuova norma e di avvalersi della nuova previsione in ordine alla decorrenza dei termini di prescrizione;
- dall’altro, l’interesse del danneggiato a conseguire il (totale) risarcimento del danno subito.

Intendere la norma in modo retroattivo significherebbe privilegiare il primo interesse a scapito del secondo. Soluzione che, seppure dovesse essere imposta normativamente, dovrebbe superare una valutazione di costituzionalità. Come precisato dal Giudice delle leggi, infatti, “*l’irretroattività, pur costituendo un principio del nostro ordinamento (art. 11 preleggi), non è elevato, fuori dalla materia penale, al rango di generale canone costituzionale ... ed «è rimessa alla valutazione del legislatore la scelta tra retroattività ed irretroattività in ordine ai fini che intende raggiungere, con il solo limite che non siano contraddetti principi e valori costituzionali» ... Quindi è possibile una disciplina a carattere retroattivo che incida sfavorevolmente anche su posizioni di diritto soggettivo perfetto; è però necessario che non risultino violati specifici canoni costituzionali, primo tra tutti quello della ragionevolezza che ridonda in ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) sicché la riconosciuta retroattività della disposizione non può «trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti»*”<sup>6</sup>.

---

Tali principi, pertanto, trovano una espressa deroga solo in materia penale (o in relazione a sanzioni che presentino sostanzialmente tale natura), riconoscendosi il c.d. “*favor rei*”, di cui all’art. 2 c.p.

Pertanto, la nuova disposizione appare applicabile esclusivamente ai fatti commessi – o meglio, alle omissioni in cui i sindaci siano incorsi – dalla sua entrata in vigore. Non appare rilevante, invece, la considerazione dell’atto introduttivo del giudizio, a seconda che sia o meno anteriore alla novella, applicandosi, in ipotesi, il regime precedente se l’atto introduttivo del giudizio dovesse essere anteriore e la nuova disciplina se l’atto introduttivo del giudizio dovesse essere successivo.

### 3.1 INCERTEZZE SULLA DECORRENZA DEI LIMITI

Le riassunte indicazioni sulla valenza non retroattiva della nuova disciplina valgono, in particolare, per le novità in materia di prescrizione. Qualche dubbio, invece, sussiste con riguardo ai limiti della responsabilità risarcitoria dei sindaci.

#### 3.1.1 Indicazioni della Suprema Corte sull’art. 2486 co. 3 c.c. e nuovi limiti di responsabilità dei sindaci

Rispetto alla nuova disciplina delimitativa della responsabilità risarcitoria dei sindaci, sono parse, infatti, pertinenti le indicazioni che la Corte di Cassazione ha fornito ai fini della risoluzione della operatività del co. 3 dell’art. 2486 c.c. (come inserito dall’art. 378 co. 2 del DLgs. 14/2019), relativo alla determinazione del danno in caso di illecita prosecuzione dell’attività sociale nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento (in genere, la perdita del capitale).

Secondo l’ordinanza 28.2.2024 n. 5252 della Corte di Cassazione (ripresa dall’ordinanza 25.3.2024 n. 8069), infatti, la nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore (16.3.2019).

Si osserva, in primo luogo, come si tratti di una disposizione che recepisce principi e criteri già utilizzati in precedenza e che avevano indotto a privilegiare in via legislativa la soluzione più vantaggiosa per il danneggiante (quella dei c.d. “*netti patrimoniali*”).

A fronte di ciò, secondo i giudici di legittimità, il punto da cui partire per risolvere la questione della portata applicativa della nuova norma non è ravvisato nella sua natura sostanziale o processuale<sup>7</sup>, ma nella corretta individuazione della sua funzione.

Si osserva, quindi, come la nuova norma non abbia modificato la fattispecie concreta alla quale è dedicata – vale a dire la strutturazione degli obblighi comportamentali al fondo della responsabilità – né alterato il contenuto del diritto al risarcimento del danno che sia stato causato dalla violazione dei suddetti obblighi, ma solo codificato un meccanismo di liquidazione equitativo del pregiudizio che la giurisprudenza di legittimità aveva già ritenuto applicabile.

Allora, il testo della norma – nella parte in cui stabilisce che, “*salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica, ... e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento ... , detratti i costi ...*” – solo apparentemente indicherebbe un criterio presuntivo.

Il legislatore non è intervenuto sui criteri distributivi dell’onere della prova (ex art. 2697 c.c.), ma si è limitato a specificare la metodologia da utilizzare nella valutazione giudiziale in funzione dell’ apprezzamento delle conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita.

In pratica, il destinatario della norma è il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la immutata

fattispecie di responsabilità di cui si tratta, deve utilizzare il criterio dei netti patrimoniali per la liquidazione del danno; salvo che risultino elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto.

Solo in questo senso la norma può essere definita come "processuale", seppure solo in senso lato (e comunque improprio): essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta solo a stabilire un criterio valutativo del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società.

Si è, quindi, ipotizzata una applicazione di tale argomentare anche quando, ferma restando la fattispecie concreta alla quale è dedicata, vale a dire la strutturazione degli obblighi comportamentali al fondo della responsabilità, come accade anche con la nuova disciplina di cui all'art. 2407 c.c., si affidi al giudice non un criterio "valutativo" del danno, ma un criterio "limitativo" dello stesso.

---

### 3.1.2 Rilievi critici

Rispetto a tali rilievi, peraltro, si è osservato come, se è vero che non vengono modificati gli obblighi di natura sostanziale che gravano sui sindaci è anche vero (per usare le parole della Suprema Corte sopra richiamate) che risulta alterato il contenuto del diritto al risarcimento del danno che sia stato cagionato, il quale potrebbe non essere “integrale” e, quindi, risultare inidoneo a costituire un completo ristoro del pregiudizio subito dall’attore. In questa prospettiva, dunque, la norma si presenterebbe effettivamente innovativa quanto ai criteri di determinazione di quel pregiudizio e non già meramente processuale.

Né potrebbe obiettarsi che, anche nel caso in esame, la nuova norma sia una norma che si rivolge direttamente al giudice, imponendogli di non procedere ad una condanna al pagamento di una somma superiore al “massimale”, in quanto tale argomento prova troppo<sup>8</sup>.

Da considerare, inoltre, il fatto che le norme sulla quantificazione del danno contribuiscono a determinare l’affidamento delle parti, che devono essere poste nelle condizioni di conoscere quali siano le conseguenze delle condotte violative degli obblighi derivanti da una funzione. Conseguentemente, rendere applicabile la nuova norma anche a tutte le condotte poste in essere in epoca antecedente all’entrata in vigore finirebbe per violare l’affidamento delle parti e, in particolare, del soggetto danneggiato ed attore in responsabilità ad ottenere l’integrale risarcimento a fronte di una condotta inadempiente della controparte. Alla luce delle precedenti considerazioni, il nuovo secondo comma dell’art. 2407 c.c. dovrebbe trovare applicazione (soltanto) in relazione alle condotte inadempienti dei sindaci poste in essere successivamente all’entrata in vigore della riforma.

### 3.2 DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE

Tutti i dubbi riassunti in ordine alla decorrenza della nuova disciplina delimitativa della responsabilità risarcitoria dei sindaci non valgono per quella dettata in materia di decorrenza dei nuovi termini di prescrizione. Di conseguenza, in relazione ad essa vale il principio generale secondo il quale “*la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo*” (art. 11 delle “Disposizioni sulla legge in generale”).

### 3.3 PRIMI CHIARIMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il primo intervento giurisprudenziale in materia (quello della già citata ordinanza 4.4.2025 del Tribunale di Bari) si sofferma anche sulla applicabilità retroattiva o meno della nuova disciplina distinguendo tra limiti massimi del risarcimento e decorrenza dei termini di prescrizione.

### 3.3.1 Limiti massimi del risarcimento

In ordine ai limiti massimi del risarcimento si afferma l'applicabilità della nuova disciplina anche ai fatti pregressi pur in assenza di una previsione di diritto intertemporale. Si tratterebbe, infatti, di norma "*lato sensu*" procedimentale, poiché si limita a indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il "*quantum*" rispetto ai soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori.

Tale conclusione è adottata proprio alla luce delle citate ordinanze 5252/2024 e 8069/2024 della Cassazione.

### 3.3.2 Termini di prescrizione

La nuova disciplina sulla decorrenza della prescrizione, invece, si applica alle sole condotte successive al 12.4.2025 e, quindi, "*a partire dai bilanci dell'esercizio 2024*" (in caso di esercizi solari, ndr). Infatti, la norma sulla prescrizione disciplina un istituto di diritto sostanziale e non è stata prevista dal legislatore alcuna disposizione che sancisca l'applicabilità della nuova normativa ai giudizi pendenti. Del resto, precisa l'ordinanza, sarebbe in conflitto con l'art. 24 Cost. un'interpretazione della predetta disposizione che, pendente la precedente disciplina (codicistica) sulla decorrenza della prescrizione, applicando la quale il diritto al risarcimento non è ancora estinto, determini l'estinzione di detto diritto quale effetto dell'entrata in vigore della nuova legge poiché, a questa data, è ormai spirato il nuovo termine di prescrizione decorrente dal deposito della relazione dei sindaci.

## 3.4 DISEGNO DI LEGGE SULLA DISCIPLINA TRANSITORIA

Si tenga presente, infine, che l'Ordine del giorno G/1155/1/2 (testo 2), "accolto" dalla Commissione Giustizia del Senato, ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di dettare per il solo nuovo art. 2407 co. 2 c.c. una disciplina transitoria rispetto ai giudizi pendenti.

Inoltre, il disegno di legge n. 1426, presentato in Senato (ed all'esame delle competenti Commissioni in sede redigente), all'art. 2 prevede: "*La disciplina sulla responsabilità dei revisori legali ... e quella sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, di cui al secondo comma dell'articolo 2407 del codice civile si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge*".

La eventuale approvazione di questo disegno di legge, quindi, renderebbe applicabile anche ai giudizi pendenti alla data della nuova legge la sola disciplina sulla limitazione della responsabilità dei sindaci, di cui all'art. 2407 co. 2 c.c., ma non quella sulla prescrizione, di cui all'art. 2407 co. 4 c.c.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento di Vostro interesse.